



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

*Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo E Affari Generali*

*U.O.C. Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo
U.O. S. Stato Matricolare e Rilevazione Presenze*

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo
tel. 091/7033965 - fax 091/7033951

e-mail ausl6gestionerisorseumane@hotmail.com

WEB- www.ausl6palermo.org

Palermo, lì 18/04/2011.....

Prot. N. SG3/8704.....

Ai Direttori dei Dipartimenti
Amministrativi e Sanitari
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
dal n. 33 al n. 42
Ai Direttori F.I.O. dei PP.00.
Al Direttore del SIMET di Cefalù
Al Coordinatore delle UU.OO. in Staff
alla Direzione Aziendale
Al Coordinatore Sanitario per l'Area Territoriale
Al Coordinatore Amministrativo per l'area Territoriale
Al Responsabile dell' U.R.P.

LORO SEDI

**oggetto: Collegato lavoro: (Legge n. 183/2010) modificato l'articolo 33 della Legge 104/1992 sui permessi lavorativi – Circolare n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica-
- Certificazione provvisoria idonea per la concessione dei permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92, così come modificata dalla legge n. 183. Circolare N. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.**

La legge n. 183 del 04/11/2010 (c.d. Collegato Lavoro) all'art. 24, ha modificato l'art. 33 della Legge 104/92, relativo all'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità.

La prima sostanziale modifica investe il terzo comma dell'articolo 33 – che viene sostituito e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi di tre giorni mensili retribuiti per i dipendenti pubblici che assistono parenti ed affini riconosciuti portatori di handicap grave.

La nuova normativa prevede che in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

1. il Genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l'affine entro il secondo grado (esempio, fratelli nonni, nipoti in quanto figli del figlio).

I parenti e affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

- a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
- b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Cambia anche il comma 2 dell'art. 42 del D.L.vo n. 151/2001: dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

Inoltre, si ritiene dare ulteriori chiarimenti in ordine alla certificazione provvisoria idonea per la concessione dei permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92, così come modificata dalla legge n. 183 e Circolare N. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica. e precisamente sulla certificazione medica provvisoria da ritenere idonea per la concessione del congedo retribuito di tre giorni mensili.

La certificazione o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata da un'apposita Commissione medica operante presso ogni Azienda Sanitaria locale costituita ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92 ed integrata ai sensi dell'art. 20 comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009; la documentazione così formalizzata **non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l'invalidità totale.**

Qualora siano trascorsi **15 giorni – in caso di patologie oncologiche** (art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006) o **90 giorni – per tutte le altre patologie** (art. 2 comma 2 del D.L. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993) dalla data di inoltro della suddetta istanza, e il dipendente non sia ancora in possesso della **certificazione di disabilità grave**, lo stesso può **presentare domanda** all'Ufficio competente per la concessione dei permessi in questione, allegando una **certificazione rilasciata dal medico** in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla Pubblica, **specialista nella patologia** dalla quale è affetta la persona disabile; detta certificazione **ha validità fino alla conclusione del procedimento di accertamento.**

Nell'ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento, la Commissione medica non riconosca la condizione di disabilità grave, le assenze eventualmente effettuate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex L. 104/92 saranno trasformate in assenze ad altro titolo.

Pertanto, Le SS.LL. in indirizzo, alla luce delle superiori modifiche, avranno cura di procedere tempestivamente al riesame di tutte le autorizzazioni già concesse, verificandone la sussistenza o meno alla luce delle novità intervenute dandone comunicazione allo scrivente Dipartimento entro il 31 maggio 2011.-

Inoltre, le SS.LL. in indirizzo, a far data della presente Circolare, dovranno predisporre lo schema di determina per la concessione dei benefici previsti dalla seguente normativa:

- Legge 104/92 e s.m.i.;
- D.lgs. 151/01e s.m.i.;
- dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2007;
- dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009.

Le proposte di determina di cui sopra, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali per l'adozione del provvedimento di concessione così come segue:

Per le strutture Aziendali che hanno in custodia il fascicolo personale dei dipendenti ad essi afferenti:

- n. 3 schemi di proposta di determina con relativi allegati, resi a norma di legge, conforme all'originale;

(3)

Per il personale dei Dipartimenti Strutturali Aziendali, del P.O. PA 3 e del Distretto 42, i cui fascicoli personali sono custoditi dal Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali:

- n. 1 schema di proposta di determina con relativi **allegati in originali**; n. 2 copie di schema di proposta di determina con relativi allegati, conforme all'originale.

Restituita la determina adottata alle strutture Aziendali proponenti, i relativi Responsabili, avranno cura di comunicare le determinazioni agli interessati.

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. in indirizzo di dare la massima diffusione al personale dipendente interessato.

Si inoltra copia della presente all'U.R.P. per la pubblicazione sul sito dell'Azienda, che assume nella circostanza significativa rilevanza, stante il carattere di particolare interesse per tutto il personale.

Si resta a disposizione per informazione e/o chiarimenti in merito.-

Il Responsabile dell'U.O.
(D.ssa Maria Teresa Badalà)

*Il Direttore dell' U.O.C.
(Dr. Giuseppe Andalaro)*

*Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Gaetano La Corte)*